

Piano Paesistico - Cilento Interno

Articolo 1 - Finalità e contenuti del Piano Territoriale Paesistico

1. Il Piano Territoriale Paesistico prevede la definizione delle norme volte alla tutela, alla gestione ed alla riqualificazione del paesaggio, dell'ambiente e delle identità culturali del territorio del *Cilento interno* che costituiscono un patrimonio collettivo di eccezionale bellezza. Tale area presenta valori storici, archeologici, architettonici, paesistici ed ambientali unici per la presenza sia di ampie aree boscate e di diffuse attività agro-silvo-colturali di carattere storico-tradizionale che di emergenze architettoniche e storico-artistiche di grande valenza monumentale. I tratti distintivi del territorio dell'ambito specifico del Cilento interno fanno sì che l'area in oggetto debba essere considerata di grande interesse non solo nell'ambito regionale ma in ambito nazionale, rivestendo massima espressione culturale delle aree interne del nostro Paese.

Per quanto sopra specificato, le presenti norme sono finalizzate soprattutto a preservare questo territorio da alterazioni morfologiche e modifiche strutturali che possano compromettere lo stato dei luoghi.

Per attuare quanto specificato, saranno consentiti interventi di restauro ambientale e di ingegneria naturalistica che sono i più idonei ad assicurare la conservazione dei tratti distintivi per i quali l'area del *Cilento interno* è stata in parte anche sottoposta a vincolo sia di tutela ex lege 1497/39 che di assoluta immutabilità dei luoghi ai sensi del D.M. 28/03/1985.

2. Il presente P.T.P. è stato redatto ai sensi dell'art.1 bis della L.431/85 ed è costituito dalle Norme di Attuazione e dalle Tavole di Zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione topografica dell'area del Cilento interno del P.T.P.

1. La presente normativa viene applicata all'area del *Cilento interno* comprendente zone sia sottoposte a vincolo di immutabilità dei luoghi ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge n.431/85, che assoggettate alla tutela ai sensi delle leggi nn.1497/39 e 431/85 nei comuni di:

Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte S.Giacomo, Sassano e Sanza.

2. Il territorio regolato dal presente P.T.P. è distinto in zone definite nelle tavole di zonizzazione alle quali si riferiscono le normative specificate negli articoli del successivo **titolo II**. La distinzione di tali zone di Piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A questi valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categoria di beni sottoposti a tutela secondo il disposto del presente P.T.P.

1. Per l'ambito relativo al *Cilento interno* del presente P.T.P. vengono tutelate le categorie di beni così come individuate dall'art.1 della legge 29/06/1939 n.1497 e dall'art.1 della legge 08/08/1985 n.431.

Articolo 4 - Efficacia delle norme e prescrizioni di Piano

1. Il presente Piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art.1 bis della legge n.431/85.

2. Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei Piani di Settore Regionali. I Piani Regolatori Generali ed esecutivi devono essere adeguati alla presente normativa di Piano Territoriale Paesistico.

In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, devono essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza competente, devono essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico -paesistico - ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei suddetti nuclei saranno approvate nelle forme e procedure previste per legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'art.7 della legge n.1497/39 nonché all'art.1 della legge n.431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente, alla relativa documentazione ai sensi del quinto comma art.1 legge n.431/85.

Le autorizzazioni rilasciate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dei DD.MM. 28 marzo 1985 e l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico e non trasmesse al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai fini della verifica di legittimità di cui all'art.82, IX comma, D.P.R. 616/1977 sono illegittime: non costituiscono titolo per la prosecuzione dei lavori e vanno revocate. Ove i lavori fossero in corso o già completati, si applicano le disposizioni di cui all'art.15 della L.1497/1939.

Per le aree di interesse archeologico, perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione ex art.7 della L.1497/39 deve essere comunicato anche alla Soprintendenza Archeologica.

4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art.7 legge n.1497/39. La concessione edilizia deve essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali.

5. Le opere pubbliche autorizzate ai fini paesistici e ambientali in epoca antecedente l'adozione del Piano Territoriale

Paesistico, e non ancora iniziate non possono essere intraprese e sono soggette a riesame con le modalità fissate dall'art.1 della legge 431/85 al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano stesso. Sono parimenti soggette a riesame, con le modalità di cui sopra, i progetti di opere pubbliche autorizzate ed ancora in corso alla data di adozione del Piano. Nelle more del riesame, i lavori sono sospesi.

Scopo del riesame è quello di verificare:

- a) la compatibilità delle opere con i contenuti del Piano;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori con riferimento alla reversibilità delle trasformazioni prodotte.

A seguito del riesame non è consentito il rilascio di autorizzazioni per la prosecuzione di interventi in contrasto con le prescrizioni del Piano il cui stato di avanzamento sia tale da rendere agevole il ripristino dei luoghi.

Articolo 5 - Norme di tutela per i beni di cui agli artt.2 e 3 del presente titolo I e suddivisione in zone

La zonizzazione di cui al successivo titolo II della presente normativa prevede l'applicazione delle seguenti norme di tutela:

P.I. Protezione Integrale

P.I.R. Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano Territoriale Paesistico detta norme per ognuna delle singole zone di cui al successivo **titolo II**. Le sottoelencate disposizioni generali devono ritenersi valide per tutte le zone così come individuate nelle tavole di zonizzazione del Piano.

2. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

3. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art.1 della legge 29 giugno 1939 n.1497 e, più in generale, per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietati le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;
- i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;
- le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
- le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;
- i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;
- le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;
- gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato.

4. Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente Piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza.

In ogni caso l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

5. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. L'intervento di ristrutturazione edilizia, da prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 1.5 del successivo art. 12, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti. Sono altresì possibili interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della L.219/81 per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

6. Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

7. L'apertura di cave e miniere è vietata, nonché l'attivazione di discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

8. Non possono essere raccolte le singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e i reperti archeologici. La raccolta può essere autorizzata dalle competenti amministrazioni esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

9. E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica. Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano totalmente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

10. Non possono essere realizzati:

- nuovi tracciati stradali di larghezza superiore a quella prevista dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale;
- ferrovie;
- impianti a fune.

Sono consentite le elipiste e percorsi per operazioni di antincendio boschivo che devono rientrare nei 3 metri di larghezza ed essere inibite al traffico rotabile privato.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle tipologie preesistenti.

11. E' vietato apporre, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria deve essere regolamentata da apposito Piano redatto a cura dei singoli Comuni.

12. Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.), nonchè per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione della Giunta Regionale previo parere del Ministero dell'ambiente.

13. E' vietato realizzare nuovi bacini idrici.

14. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1 dell'art. 23 del R.D. n.1357/40.

15. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

16. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista con pietre squadrate, disposte a ricorsi orizzontali e senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

17. Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n.1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

18. E' consentito l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonchè per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi ed immobili ad uso agro-turistica esistenti ed attivi con esclusione delle strutture realizzate in legno. Inoltre per tale adeguamento negli edifici di recente impianto, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentito l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 20%. I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Articolo 7 - Tutela dei laghi

1. La tutela dei laghi segue le procedure indicate nel successivo art.9. La procedura di tutela si applica anche ai laghi stagionali entro una fascia di ml.300 dalla sponda, considerato il limite di massima espansione stagionale del lago.

2. Entro la fascia di ml.300 all'intorno di un lago, sono ammessi esclusivamente interventi conformi alle norme ed alle prescrizioni per le singole zone quali:

- conservazione della vegetazione spontanea ed antropica tradizionale del luogo mediante interventi di ingegneria ed architettura biologica e del paesaggio;
- interventi di ricostituzione della vegetazione spontanea ed antropica ancorchè percorsa dal fuoco;
- interventi di ripristino della vegetazione in sede di ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'attivazione delle procedure connesse all'art. 15 della legge n. 1497/39.

Articolo 8 - Tutela delle zone boschive

1. Il taglio di essenze arboree va suddiviso in colturale ed in produttivo. In entrambi i casi è vietato l'intervento su piante secolari. Il taglio colturale è di natura selettiva, diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti; si tratta, perciò, di taglio di sfollamento, diradamento delle piante secche, deperite, invase da insetti, da crittogame, danneggiate dal fuoco o per qualsiasi causa deteriorate. Il taglio produttivo deve essere in ogni caso oggetto di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art.7 della legge 1497/39 e ai sensi dell'art. lettera g) della legge 431/85. Non è consentito procedere al taglio e all'espianco della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianco di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche, nonchè di piante secche anche se costituenti *filari*, deve essere opportunamente valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espiancate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli Uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per zona che valuterà l'intervento.

2. Ai sensi dell'art.8, comma 2, della L.R. n. 13/87 è richiesta, altresì, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n.1497/39 anche per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i *filari*, i giardini ed i parchi urbani di cui al medesimo articolo 8.

E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera d) della L.431/85, l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per

l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13/87.

L'impianto di manufatti attinenti all'attività agro-silvo-pastorale (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, ecc.), a carattere temporaneo e che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della L.1497/39.

Articolo 9 - Tutela dei corsi d'acqua

1. L'art. 1 lettera c) della legge n.431 dell'8/08/1985 esplicita la tutela, ai sensi della legge n. 1497/39, dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1993 e delle relative sponde o piede degli argini per una fascia di 50 metri. Nelle citate zone **P.I.** e **P.I.R.** è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica.

In tali zone non è consentita la cementificazione dei corsi d'acqua, nè la messa in opera di strutture non compatibili con le esigenze di tutela ambientale ancorchè collaudate dal punto di vista idraulico.

2. Le difese spondali sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della legge n.183/89.

Articolo 10 - Tutela dei rilievi al di sopra dei m.1200 s.l.m.

1. In generale, sui rilievi al di sopra dei m. 1200, è consentito esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie di intervento così come definite nel successivo art. 12 ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.6 punti 3,4 e 5.

2. Per l'attività agro-silvo-culturale si rimanda a quanto disposto agli artt.8, 14 e 15 delle presenti norme.

Articolo 11- Opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo

1. In riferimento alla L.47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, il presente Piano costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art.32 della citata L.47/85 così come modificato dall'art.12 della L.68/88 e dalla L.724/94.

2. Per le opere abusivamente eseguite nelle zone disciplinate dal presente Piano, il parere di cui all'art.32 della L.47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi, ai sensi dell'art.29 della citata L.47/85, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Il suddetto piano di dettaglio dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza competente.

3. In caso di ripristino dello stato dei luoghi di cui al precedente comma mediante demolizione di opere realizzate abusivamente e non sanabili, le vedute panoramiche o le aree ritenute di particolare interesse paesaggistico e ambientale devono intendersi sottoposte a tutela secondo le norme del presente P.T.P. La sistemazione di tali aree è a spese della ditta proprietaria dell'area che deve redigere un idoneo progetto di sistemazione che è sottoposto ad autorizzazione ai fini della tutela paesistica e ambientale. Il Comune, in caso di inadempimento dei proprietari ed entro 120 gg. dall'ingiunzione, può, in danno di questi, redigere un progetto di sistemazione dell'area oggetto di ripristino.

Per quanto attiene i fabbricati pubblici e privati e le relative sistemazioni esterne, la Soprintendenza ha la facoltà di prescrivere le opere di finiture necessarie per soddisfare le esigenze di tutela ambientale, già indicate nel precedente art.6.

Articolo 12 - Categoria degli interventi di recupero

1. Oltre a quanto già indicato nel precedente art.6, ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati oggetto del presente Piano le categorie di interventi da prevedere con i Piani di Recupero ex lege n.457/78, o comunque per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente, sono le seguenti:

1.1. Manutenzione ordinaria:

- interventi di mantenimento dello schema architettonico-strutturale della composizione delle facciate e del modello tipologico tradizionale.

1.2. Manutenzione straordinaria:

- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, di adeguamento igienico-sanitario-tecnologico e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale, senza modificazioni estetiche o alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

1.3. Restauro:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge n. 1089/89 e per tutti gli altri edifici di valore storico -culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX° secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura.

1.4. Risanamento conservativo:

- interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da

superfettazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso purché compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

1.5. Ristrutturazione edilizia:

- interventi di ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica nonché l'inserimento di nuovi elementi ed impianti finalizzati alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti ad eccezione dei casi indicati all'art. 6 comma 18 e all'art. 15 punto 5.

La ristrutturazione edilizia si applica agli edifici di recente impianto con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

Articolo 13 - Adempimenti degli enti subregionali

1. Nell'attuazione delle norme di cui al P.T.P. -*Cilento interno*- gli enti subregionali, ciascuno per le proprie competenze, già individuate dal D.P.R. n.6 16/77 e dalla L.R. n. 10/82, vigileranno perché vengano osservate le prescrizioni di cui alla presente normativa.

2. Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali conserva il potere di annullamento delle autorizzazioni paesistico-ambientali rilasciate dagli enti subregionali ai sensi dell' art. 1 della L.431/85, ancorché tali autorizzazioni siano conformi alle norme di Piano.

Articolo 14 - Zona di Protezione Integrale

1. Descrizione dei confini

La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'area del *Cilento interno*.

I confini di ogni singola zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione integrale (P.I.) qui di seguito specificate.

3. Interventi compatibili

Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientali per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro conservativo dell'architettura tradizionale esistente nell'area nonché interventi di ristrutturazione edilizia così come disciplinati dai precedenti artt.6 ed 12 del titolo I; interventi di recupero e di adeguamento igienico-funzionale di stalle, ricoveri e/o caseifici esistenti o delle attrezzature di rifugio-soccorso-ristoro sempre con le prescrizioni indicate nel precedente art.6 del titolo I.

La ristrutturazione degli abbeveratoi esistenti deve essere fatta con i materiali tradizionali. E' consentita la realizzazione di manufatti provvisori per l'osservazione e lo studio (capannoni di osservazione) che devono mimetizzarsi con l'ambiente ed essere realizzati in legno con una superficie coperta non superiore ai mq.6. E' consentita la realizzazione di aree per i pic-nic e sosta: sia la loro localizzazione che i relativi progetti esecutivi devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/39. Tali aree devono avere dimensione non superiore ai mq. 1.000 ed essere contenuti entro m.30 dal ciglio stradale. Le stesse, inoltre, non devono comportare alcun taglio di alberi né sbancamenti o alterazioni, in generale, del terreno.

I percorsi escursionistici esistenti devono essere qualificati mediante un insieme di opere rivolte a consentire una migliore fruizione degli stessi (segnaletica in genere in materiale tradizionale).

4. Interventi non compatibili

Interventi che comportino incremento dei volumi esistenti; opere di costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo ad esclusione di quelle connesse alla prevenzione degli incendi; opere che comportino l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. Se si tratta di essenze estranee al contesto paesistico-culturale, queste devono essere sostituite da specie proprie dell'area e comunque compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale devono essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per area. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per gli scavi archeologici eseguiti dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;

- è vietata l'aratura oltre i cm 50 di profondità nelle aree di interesse archeologiche di cui al punto 2 dell'art.4 del **titolo I** della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. Aree e siti archeologici e paesaggio storico-archeologico

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente Piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art.4 del titolo 1 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza competente.

- a) Tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi e movimenti di terra, necessitano della preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica la quale può chiedere, in sede di istruttoria, anche l'esecuzione di saggi archeologici da effettuarsi a spese del richiedente.
- b) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a).

Articolo 15- Zona di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale

1. Descrizione dei confini

La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesistico.

I confini di ogni singola zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.) qui di seguito specificate.

3. Interventi compatibili

Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

In tale area sono consentite e vengono favorite le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente tramite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni indicate nei precedenti artt.6 e 12 punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del titolo I.

4. Interventi non compatibili

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili di larghezza superiore a quella prevista dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti per le quali, invece, si deve prevedere il restauro ambientale delle cave dismesse. E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per scavi archeologici progettati dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio.

5. Uso del suolo ed edilizia rurale

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare, gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.

Per qualificare ed incrementare, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale.

E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cm.50 di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale;
- è consentito l'adeguamento igienico- funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti all'art. I comma 8 al tit. II(Direttive-parametri di pianificazione) della L. R. Campania n. 14/1982 e precisamente:
 - aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
 - aree seminate ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
 - aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 10% dei volumi esistenti a ciò destinati.

Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato è consentita la realizzazione di un fabbricato rurale per residenza ed attrezzature di volumetria non superiore ai suddetti parametri con lotto minimo di 15.000 mq.

I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7 metri di altezza e dovranno

essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare, in tal caso, può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti nonché agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 16 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente Piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle Circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20/4/82 e n.3763/6 del 24/6/82, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi della L.1437/39. I progetti esecutivi di dette opere, che devono tenere conto dei criteri di tutela paesistica e devono recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in aree di interesse archeologico), saranno autorizzati, anche essi, secondo le procedure sancite dalla L.1497/39 e dalla L.431/85.

Articolo 17 – Norme transitorie

Oltre a quanto già stabilito nel precedente art.4 titolo I, le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Piano e non ancora assentite, non si applica la procedura del silenzio-assenso.

E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia e urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n.47.

I progetti devono seguire le procedure della legge 1497/39, della legge 431/85 e, per quanto concerne le opere previste in area di interesse archeologico, quelle della legge n.1089/39.